



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 29 del 01/07/2019

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.

L'anno duemiladiciannove il giorno UNO del mese di LUGLIO alle ore 10,45 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Di Biasi Franco | 09) Di Nardo Eleodoro |
| 2) Di Filippo Giuseppe | 10) Buonora Maristella |
| 3) Crispino Francesco | 11) Framondino Luigi |
| 4) Russo Gennaro | 12) Comite Nicola |
| 5) Marciano Pietro Paolo | 13) Botticchio Giuseppina |
| 6) Cammarota Giuseppe | 14) Coppola Salvatore |
| 7) La Porta Massimo | 15) Abate Agostino |
| 8) Verrone Gian Luigi | 16) Caccamo Consolato Natalino |

Risultano assenti: **VERRONE- RUSSO- DI NARDO -ABATE- CACCAMO..**

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Roberto Antonio Mutalipassi, Maria Giovanna D'Arienzo, Eugenio Benevento e Rosa Lampasona.

... in prosieguo di seduta



CITTA' DI AGROPOLI
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Premesso che:

- all'art. 15 il decreto legge n. 34 del 2019- "Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali", prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2017;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il quale essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è entrato in vigore il 1° maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 30 giugno 2019, ma cadendo di domenica, il termine è prorogato al 1° luglio 2019;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato inoltre che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, permettendo altresì un'accelerazione degli incassi, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con proprio verbale n. del ;

Acquisito il parere della commissione congiunta Bilancio/Regolamenti nella seduta del 25/06/2019;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Visto il D.lgs. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento comunale di contabilità

P R O P O N E D I D E L I B E R A R E

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento nel periodo dal 2000 al 2017;

2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997 e saranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente

3. di incaricare gli Uffici interessati dell'Ente a dare esecuzione alla presente deliberazione adottando i necessari provvedimenti ed informando gli interessati nelle modalità ritenute più idonee.

P R O P O N E A L T R E S I'

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Agropoli 25 giugno 2019

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE

f.to dott. Roberto Antonio MUTALIPASSI

PARERE TECNICO:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Tributi esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli 25 giugno 2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI

f.to Sig. Biagio Motta

PARERE CONTABILE:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli 25 giugno 2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Giuseppe Capozzolo



CITTA' DI AGROPOLI

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA
DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**

INDICE:

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 4 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 5 - Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 6 - Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio al quale è attribuita la gestione dell'entrata oggetto di definizione.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017 i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **15 settembre 2019** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune entro il **15 ottobre 2019** comunica ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, attendendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro il **31 ottobre 2019** qualora l'importo da pagare sia inferiore e/o pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00);

b) versamento in rate mensili ciascuna di importo pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) alla fine di ogni mese a partire dal **31 ottobre 2019**, e comunque non oltre il limite massimo del 30/09/2021, e fino a concorrenza del debito complessivo, qualora l'importo da pagare sia superiore ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva.

4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

6. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

7. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nelle ingiunzioni di pagamento.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 3 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti entro giugno 2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2,

comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 30 giugno 2019.

Articolo 4 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 5 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua esecutività.
2. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nello stesso tutte le successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente del Consiglio introduce il terzo punto all'o.d.g. "APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO"-

Relaziona l'ass. Mutalipassi, il quale spiega che l'art. 15 del Decreto Crescita ha previsto la possibilità di approvazione di un regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, che nel caso del Comune di Agropoli riguardano ingiunzioni legate alle contravvenzioni in seguito a violazioni del Codice della Strada, con pagamento della sola sorte capitale e degli interessi di mora.

Il cons Botticchio preannuncia di astenersi sulla votazione in quanto lo ritiene solo un modo per fare cassa.

Prende la parola il cons. Cammarota il quale spiega che con tale regolamento si è data la possibilità ai cittadini che prendevano una multa per violazione del codice della strada, e che non sono riusciti a pagare nei termini, di poter pagare solo la sorte capitale e gli interessi di mora quindi in maniera agevolata, e ciò è una cosa a favore del cittadino e non contro di lui.

Il presidente In assenza di richieste di intervento da parte dei consiglieri presenti invita a votare.

Il Consiglio

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

votanti :14 (Alle ore 10.52 è entrato il cons. Verrone e alle 10.56 è entrato il cons. Russo);

favorevoli :13;

contrari :nessuno;

astenuti 1 : Botticchio;

Delibera

è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta.

Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l'immediata eseguibilità.

IL PRESIDENTE
f.to (Massimo La Porta)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Franco Di Biasi)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Francesco Minardi)

=====

Publicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li

IL MESSO COMUNALE

f.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li

IL VICE SEGRETARIO

f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo

Li _____

IL VICE SEGRETARIO
Dott.Giuseppe Capozzolo